



3 + no 20

SENTENZA N. 2472

N. 6249/75 R.G.

N. 133033 R.DEP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Sezione 6^a Civile

composto dai sigg. Magistrati:

DOTT. GIACOMO DAFFINA'

PRESIDENTE REL.

DOTT. VITTORIO EBNER

GIUDICE

DOTT. MAURIZIO GRIGO

"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra
riportato, discussa all'udienza collegiale del 30.3.
1977 e promossa con atto di citazione notificato il
20.6.1975 a ministero dell'aiut.uff.giud. addetto
alla Corte d'Appello di Milano,

DA

MONTAGGI TUBOLARI MONTUBI S.p.A., in persona del suo
presidente dr. Alessandro Bodrero, elettivamente do-
miciliata in Milano, corso Matteotti, 10 presso lo
studio dell'avv. Marino Bastianini e dr. proc. Luigi Vi-
ta Samory che la rappresentano e difendono, in unio-
ne con l'avv. Alberto Miele di Padova, per delega a

marginale dell'atto di citazione.

ATTRICE

contro

SPIE BATIGNOLLES, con sede in Puteaux, Francia, Tour
d'Anjou 33 Quai National, in persona del suo legale
rapp.te p.t. René Berthon;

EAU ASSAINISSEMENT - Secea, con sede a Rueil Malmai
son, Francia 280 Avenue Napoléon Bonaparte, in per
sona del legale rapp.te Jacques Lesage;

CONSTRUCTORS JOHN BROWN, con sede in Londra, CJB Hou
se Eastbourne Terrace, in persona del legale rapp.te
Peter Roberts;

MANNESMANN EXPORT AG, con sede in Dusseldorf, Repub
blica Federale di Germania, Breitestrassen 29/31, in
persona del suo legale rapp.te Josef Van Beveren;

MOTHERWELL BRIDGE ENGINEERING Ltd., con sede in Mo-
therwell, Scozia, in persona del suo legale rapp.te
John Lumsden;

THYSSEN RHEINSTAHL TECHNIK G.M.B.H., con sede in
Dusseldorf, Repubblica Federale di Germania, Koeni-
gsallée 106, in persona del suo legale rapp.te Hel-
mut Gschwend, tutte congiuntamente elettivamente do-
miciliate in Milano, via Andegari, 4 presso lo stu-
dio dell'avv. Tiziano Pasinetti che le rapp.ta e di-
fende, unitamente agli avv. ti Pasquale Chiomenti

Per Carlo Bruna del Foro di Roma, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTE

E

T.L.P. - Techint Lodigiani Pipelines S.p.A., con sede in Milano, via Cino del Duca, 12, in persona del suo legale rappresente pro tempore,

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: accertamento negativo.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così

CONCLUDEVANO

PER L'ATTRICE:

1) Dichiararsi che nulla è dovuto, a titolo di risarcimento del danno, dalla attrice alle convenute, in relazione alla assegnazione di parte dei lavori per la costruzione dell'oleodotto SUMED, successivamente alla messa in liquidazione del consorzio S.P.I.C.;
 previo, ove occorra, accertamento incidentale della estinzione dell'obbligazione di non concorrenza, prevista dall'art.1.3.4 dell'accordo firmato tra le parti il 26 febbraio 1971.

2) Con vittoria di spese e onorari.

Con espressa riserva di dedurre ogni ulteriore mezzo di prova.

PER LE CONVENUTE:

L'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria domanda eccezione e deduzione voglia:

in via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione alla trattazione della controversia;

in via subordinata e salvo gravame dichiarare la propria incompetenza e rimettere le parti dinanzi agli arbitri, già costituiti secondo le pattuizioni contenute nell'accordo del 26 febbraio 1971.

In via di estremo subordine e sempre con salvezza di gravame, dichiarare nel merito infondata e per gli

effetti respingere la domanda dell'attrice Montaggi Tubolari Montubi S.p.A..

Con condanna dell'attrice in ogni caso alla sopportazione delle spese di lite. Salvis juribus.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.P.A. Montaggi Tubolari Montubi, la T.L.P. - Techint Lodigiani Pipelines S.P.A., entrambe italiane, la Spie Batignolles di Puteaux e l'Eau et Assainissement - SOECA di Rueil Malmaison, entrambe francesi, la Constructors John Brown di Paddisigton e la Motherwell Bridge Engineering Ltd. di Londra, entrambe inglesi, la Mannesmann Export e la Thyssen Rheinfat Technik G.M.B.H. di Dusseldorf, entrambe tedesche, decise a partecipare ad un'asta internazio

Italy



nale, bandita dalla General Organisation for Industrialisation (R.A.U.) per l'assegnazione dei lavori di costruzione dell'oleodotto Suez-Mediterranico (SUMED), addivennero, nell'aprile dell'anno 1971) per iscritto, a coordinare le proprie attività in vista del fine da raggiungere, creando un raggruppamento consortile disciplinato da un accordo che si ispirava a mantenere, da un lato, l'autonomia delle singole partecipanti e, da un altro lato, a strutturare l'organismo apposito (consorzio) ed a conogliare l'azione verso lo scopo comune, attraverso un sistema di diritti e di obblighi delle firmatarie.

Addì 1/10/1973, la Spie Batignolles, ^{entrusted with} incaricata di condurre le trattative con il potenziale cliente, comunicò l'avvenuto affidamento ad altro concorrente (società americana) delle opere; seguirono una riunione del Comitato Direttivo Consortile, adunatosi il 20/11/1973 per decidere dello scioglimento del Consorzio e della liquidazione dei conti, riflettenti le spese sino ad allora sostenute e per adottare le corrispondenti deliberazioni; nonchè una diffidelle altre società alla Montubi - diventata frattempo cessionaria di una parte dei lavori; direttamente affidabile dall'appaltatrice - perchè essa, ^{allegedly} assertivamente inadempiente al patto di non-concor-

renza a suo tempo sottoscritto e non ancora venuto
meno, provvedesse, in favore delle intimanti, al
rimborso delle spese ed al risarcimento del danno
in proporzione del pregiudizio patrimoniale a cia-
scuna provocato.

Detti avvenimenti, ricapitolati dalla società Mon-
tubi, interessata all'accertamento dell'insussisten-
za delle obbligazioni accollatele, evincevano dalla
espositiva della citazione 20.6.1975, con la quale
le altre società erano evocate in giudizio dinanzi
al Tribunale di Milano.

Delle convenute, tutte si costituivano, meno che la
T.L.P. e S.P.A. - dichiarata contumace - resistendo
alla proposta domanda per ragioni di indole pregiu-
diziale (difetto di giurisdizione dell'AGO Italiana
in carenza di momenti di collegamento contemplati
dalla nostra legge di rito; difetto di giurisdizio-
ne del giudice italiano in presenza di clausola per
arbitrato (estero derogativa) e di merito (permanenza
degli obblighi consortili prima dello scioglimento
del Consorzio).

Le litiganti producevano la documentazione attinente
alle difese.

La natura della vertenza agevolava la trattazione
in tempi ristretti, e la controversia, dopo l'Italy

ramento, da parte dei Procuratori, degli incombenti previsti dall'art. 189 C.P.C. e la comunicazione delle comparse e delle repliche conclusionali, era, previa la relazione e la discussione di cui all'art. 275 C.P.C., devoluta alla deliberazione collegiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio è stato ritualmente instaurato (cfr. il verbale dell'udienza 13/2/1976) ed alla S.P.A. T.L.P. - Teching Lodigiani Pipelines bene è stata riservata, con apposita declaratoria, la condizione di contumace (V. gli atti del processo e gli artt. 142, 160, 163 bis, 164, 165, 171, 292 C.P.C.).

Fra i criteri di collegamento legislativamente previsti (artt. 16 e 4 C.P.C.), abilitanti il giudice italiano alla cognizione in ordine a rapporti che presentino elementi di estraneità per il diritto positivo nazionale, è compresa la connessione della o delle domande, proposte nei confronti dello straniero, con altra pendente davanti al Magistrato italiano: non dubitandosi, in forza di un principio giuridico di intuitiva evidenza e dell'arresto giurisprudenziale formatosi *in subjecta materia*, che la valutazione dei momenti di raccordo debba essere condotta alla stregua dei concetti giuridici - e, dunque, del significato e delle conseguenze che ne di-

scendono - propri dell'ordinamento istitutivo dei collegamenti, è d'uopo attribuire alla commissione sopra menzionata - in difformità, peraltro, dall'avviso manifestato dalle convenute costituite - il senso tecnico reso palese dalle disposizioni di diritto interno dettate in argomento (art. 40, 31 e Segg., 103, primo comma C.P.C.).

Ciò premesso, va osservato, con riguardo al caso di specie, che le azioni (o, secondo la terminologia legislativa, le domande), esperite verso la società estere e verso la società italiana, intese all'accertamento ed alla declaratoria negativa della sussistenza delle obbligazioni risarcitorie, pretesa, dalle parti evocate, ante litem, rivela identità di causa petendi, se non di petitum, (accordo consortile) così traendo a radicare la giurisdizione italiana - legittimamente esercitabile nei confronti della T.L.P. - anche per quanto concerne le altre convenute.

La questione ^{pre}giudiziale, sotto l'aspetto considerato è da disattendersi,

^{not even} Neppure ^{valuable} pregevole sembra, sebbene per ragioni più complesse, l'eccezione di difetto di giurisdizione (rectius: di deroga), ancorata all'esistenza di clausola di arbitrato estero.

Nella disamina del motivo e delle argomentazioni



crede, il Tribunale, di dover privilegiare, in ossequio ad un canone di priorità giuridica, una tesi, a cui l'attrice, singolarmente, ha serbato trattazione proposta.

Alorchè si nega, invero, la stessa compromettibilità per arbitri di talune controversie, in base alla delimitazione convenzionale dell'oggetto della clausola, si introduce un problema, la cui soluzione non può ^{non} stimarsi prevalente rispetto a quella relativa alla validità della deroga pattizia.

Definita, in proposito, il Collegio, che, pur muovendosi dalle definizioni autentiche, curate dalle parti ^{to take care of listed} tecipi al raggruppamento consortile - elencate nel preambolo, dell'accordo in atti ^{in the opinion of the}, non si perviene all'interpretazione del patto n. 18 sub. Cap. IV auspicata dall'attrice: l'accezione del vocabolo "contratto", che implica lo stretto riferimento ai documenti sottoscrivendi dal cliente (G.O.I.) ^{= R.A.U.} e dalle società (vedansi il preambolo citato ed il patto n.

Del cap. III dell'accordo), autorizzerebbe, sul piano lessicale, ma non altrettanto su quello logico, a ritenere comprese, nella clausola di arbitrato, le vertenze che sarebbero eventualmente insorte tra le parti (consorzio e cliente) e, quindi, a ravvisarvi ^{recognize} la proiezione negoziale dell'intento delle consorzia

WWW.NEWHYORKCONVENTION.ORG

10

abide

te di ~~co~~stringere la controparte all'osservanza di una clausola siffatta; la lettera del patto in esame, d'altro canto, non pare fondare la più realistica ^{o più} proposta (che mira ad includere, nella clausola, le controversie eventualmente nate tra le società in relazione alla esecuzione del contratto, ove questo fosse stato stipulato), poichè la tesi non può prescindere da un'integrazione arbitraria, apportata dalla deducente; una direttiva sicura non si ricava dalla prospettata collocazione del patto sotto il cap^o III dell'accordo, intitolato alla "Struttura dei prezzi dell'offerta e trattativa per il contratto" ^{Mixing-} sia per la ~~com~~ ^{mixing-} risultante dalla rubrica - ed escludente il riferimento unico al "contratto" - sia per l'equivocità dell'inserimento del termine ^{toti} predicato in un corpo di clausole nelle quali non è infrequente il riferimento anche alla convenzione (ad esempio; clausole n. 13, 15, 16); il patto di immediata operatività delle decisioni contestate (v. la clausola N. 18 sub cap. IV), con l'implicito rinvio ai poteri del Comitato Direttivo, conferiti in via generale (patto N. 2 sub cap. I) e specificati di volta in volta da vari patti disseminati nel corpo dell'accordo consortile (ad es.: i patti n. 1, 2, 21, 22, 23 sub cap III, patto N. 1 sub cap. IV)

Italy
Page 10 of 20


quire lo scopo di evitare paralisi e lungaggini nello svolgimento del rapporto, causate da possibili contestazioni (v. anche il patto N. 325 sub cap. I) e, in tale ambito, non è invocabile a coadiuvare la tesi attrice; ^{in deroga} mentre l'impiego, certo non casuale, dello aggettivo "presente", preposto al termine "contratto" favorisce un'esegesi formale e sostanziale più vicina alla volontà delle interessate, diretta, ad avviso del Collegio, a sottoporre ad arbitri estranei alle ^{o di deroga} giurisdizioni nazionali (cfr. ancora la clausola N. 18), qualunque conflitto cui avessero dato luogo le pattuizioni consacrate nell'accordo e le decisioni prese cofrentemente al medesimo.

Il carattere assorbente dell'ulteriore deduzione della società Montubi, volta ad allegare l'intervenuta ^{tegenwoordigheid} inefficacia della clausola di deroga a cospetto della cessazione dei vincoli consortili, caducati a seguito della obiettiva impossibilità di conseguire il fine contemplato dell'accordo - inefficacia alla quale si ancorerebbe l'impossibilità della disposizione ad hoc della Convenzione di New York 10.6.1958 (art. 2 N. 3) - meriterebbe anch'essa, prima facie, un posto preminente ^{in deroga} nella gerarchia delle questioni; reputa, tuttavia, il Collegio, che l'argomento, involgendo l'esame dei merita causae ed imponendo un discorso articolato

tocchi temi contrattuali controversi, la delibazione dei quali sfuggirebbe, come annotano le convenute, al giudice italiano, in ipotesi di accertate validità ed efficacia della deroga.

In punto di validità della clausola, giova, preliminarmente, sottolineare come il principio di diritto internazionale, che induce, quale espressione della sovranità, l'esercizio, da parte di ogni Stato, della giurisdizione sui cittadini e sui rapporti giuridici (principio recepito e convertito in precepto dall'art. 2 G.R.C.), abbia ceduto di fronte all'immissione di norme difformi delle convenzioni internazionali ed in virtù del canone del predominio della *lex specialis* rispetto alla legge comune (v. il protocollo di Ginevra del 1923 e la legge esecutiva per l'Italia 8.5.1927 N. 738; la convenzione di New York del 1958 e la legge di esecuzione 19/1/1968 N. 62); e giova considerare, altresì, come una volta che si accolga la necessità dell'assolvimento dell'onere formale per una corretta posizione della clausola compromissoria di arbitrato estero, in base alle previsioni della convenzione di New York del 10/6/1958 (entrata in vigore con decorrenza dal 1/5/1969), concordamente invocata, sia pure con aspettative non coincidenti, dalle parti

Taffua





contrasto sul requisito esteriore e sulla sua valutazione al lume della ^{in facili} lex loci contractus piuttosto che dalla lex fori, nonché sulla risoluzione delle questioni complementari (sussistenza ed appartenenza dell'onus probandi circa il tenore,

suppostamente diverso della legge sostantiva straniera; distinzione tra effetti sostanziali ed effetti processuali della clausola compromissoria; applicazione succedanea della lex fori) si svuota di pregio e di attualità. Il trattato al quale si è fatto testè ~~richiamo~~ richiamo non ha comportato novità in materia di forma costitutiva, esigendo, al pari della norma italiana (art. 2 C.P.C.), la convenzione scritta (art. 2 N. 1) e questa riconoscendo nella predisposizione di clausola compromissoria inserita in un contratto o nella stipula di un compromesso sottoscritto dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o di telegrammi (art. 2 N. 2 ibidem).

E, nel caso di contestazione, non vi è incertezza sulla piena adesione delle parti (patto N. 18 sub cap. IV dell'accordo) alle disposizioni della convenzione internazionale.

In termini differenti e, comunque, estranei al caso che ne occupa, si pone il problema afferente i requisiti estrianei di efficacia della convenzione

scritta (ad es.: investitura alle parti contraenti dei poteri di sottoscrizione della clausola); e non assume, inoltre, consistenza l'indagine diretta a verificare la rilevanza ad substantiam o ad probationem tantum della forma di cui è rivestita la clausola.

Attendibile si rivela, invece, l'appunto di genericità, mosso avverso la formulazione del patto di deroga:

^{although} sebbene le deduzioni e le citazioni attrici non convin-

cano pienamente che la società Montubi abbia avvertito la portata della distinzione tra determinazione convenzionale diretta della clausola compromissoria,

determinazione per relationem perfectam e determinazione per relationem imperfectam, resta, tuttavia, che

Rechtlich
↓
[Handwritten notes and arrows pointing to the text]

l'esigenza di esprimere in modo serio, chiaro ed univoco la volontà di derogare alle giurisdizioni nazio-

nali, non viene appagata ^{when (ever)} allorchè le parti, nel patto, si rimettono alle condizioni stabilite da un terzo

in un documento al quale si operi mero rinvio; tanto più quando, come nella specie, secondo l'esatto rili-

vo della società attrice, il regolamento richiamato si rivela ^{clearly} patentemente suscettivo, a sua volta

(cfr. la ricordata clausola n. 18), di ulteriore specificazione per la concreta applicazione ed efficacia della deroga pattuita.

La soluzione raggiunta esime il Tribunale dall'occuparsi

di altre ipotesi - parzialmente illustrate dalle li-
 tiganti - di inopponibilità della clausola compro-
 missoria per arbitrato estero (vis ~~co~~tractiva eser-
 citata dalla giurisdizione italiana su quella arbi-
 trale estera nel caso di concessione propria ad im-
 propria tra le domande; carattere derogativo della
 clausola per arbitrato libero).

Rivorrone, nel caso controverso, le condizioni della
 azione ricognitiva instaurata dalla società Montubi;
 sull'ammissibilità di un'azione di semplice accerta-
 mento (sulla scorta della costruzione teorica dello
 astratta potestà di agire, correlata non ad un di-
 ritto, ma ad un interesse) pare finché superfluo
 indugiare (v. la relazione del Guardasigillo sul
 prog. definitivo n. 8); in particolare, va dato
 che la domanda di rimborso delle spese, di ristoro
 del danno commerciale e del danno derivato dal manca-
 to guadagno, rivolta per conto delle società conve-
 nute (v. il doc. N. 4 nel fascicolo Montubi); ed il
 dissenso dell'attrice (v. la lettera citata) fondano,
 per un verso, la legittimazione di quest'ultima, cui
 sovrasta l'incertezza discendente dalla situazione
 ed il danno minacciato e, per altro verso, il suo
 interesse ad agire per rimuovere lo stato di dubbio
 e per eliminare, contemporaneamente, il contrasto

16
ingeneratosi; va opportunamente notato, poi, sotto
il profilo dell'ammissibilità, che la controversa
vicenda preesisteva all'instaurazione del presente
giudizio, che essa attiene alla permanenza in vita
di un rapporto giuridico e che, infine, la condizio-
ne dell'interesse ad agire, che subordina la proponi-
bilità della domanda e la trattazione del merito, non
è identificabile con la fondatezza della pretesa: —

Esauriti i brevi cenni che precedono, rileva, il Col-
legio, n come le parti abbiano affigato l'attenzione s
sulla clausola di "esclusività" (v. l'accordo ncap.
I patto N. 1 .3.4.) - sancente l'impegno collaborativo
per la realizzazione del progetto SUMED ed il contestua
le obbligo delle società di non esplicitare attività
separata, al di fuori del consenso delle ^{in com}partecipi -
e sulla clausola (cap. III patto N. 203), regolante
lo scioglimento del Consorzio nell'ipotesi di falli-
mento delle trattative e la fase di liquidazione; a-
vendo, dunque, le litiganti stesse, pretermesso ogni
cenno alla clausola di durata e di cessazione della
efficacia della convenzione (v. il cap. III patto n.
13), ritenuta implicitamente, ma concordemente inido-
nea a disciplinare il caso di discussione, incombe al T
Tribunale, sulla traccia delle difese hinc et inde ras-
segnate di dare risposta ad alcuni quesiti che in-

Taffua



volgono: 1) l'interpretazione del patto ora rammen-
tato; 2) l'eventuale sua sottoposizione, a tal fine,
ai precetti della legge italiana o della lex loci
contractus; 3) l'incidenza della deliberazione adot-
tata dal Comitato direttivo e racchiusa nel verbale
n. 33 della riunione in data 20 novembre 1973.

Una rapida riflessione sui poteri spettanti all'or-
gano menzionato e sulla superfluità, in pratica,
del rinvio alla legge straniera consentono, a pare-
re del Collegio, di scoprire il carattere apparente
più che reale dei quesiti di cui sub N. 2 e 3; i limi-
ti di iniziativa e di rappresentanza che circoscri-
vevano l'attività del Comitato Direttivo (v. il cap.
I, patto N. 2 dell'accordo), l'avvertita indispensa-
bilità di ottenere l'approvazione delle consorziate
per la delibera del Comitato stesso, provocata dalle
società pilota e tendente a mantenere indiscriminata-
mente in vigore tutti i vincoli consortili "jusqu'à
l'enregistrement définitif de la dissolution" (v.
i doc. nel fascicolo Montubi), la mancanza di qualunque
prova di espansione del patto relativo allo sciogli-
mento del Consorzio ed alle congesse modalità, attua-
ta attraverso una deliberazione consortile, convin-
cono agevolmente dell'inaccettabilità dell'opinione
diretta al conferimento alla clausola di un valore

più intenso di quello autorizzato dalla sua normale interpretazione, letterale e logica; ad analogo esito si perviene, con riguardo al potenziale conflitto di legge prima accennato, avviando le ammissioni procuratorie, provenienti dalle convenute costituite, sull'ampia autonomia lasciata dalla legge francese alle parti in tema di regolazione convenzionale dei rapporti successivi allo scioglimento del Consorzio (v. la memoria di replica); il che riporta il problema nei termini in cui era stato impostato.

Ora, se non intervengono, come sembra, nell'indagine circa l'intento delle consorziate, elementi esteriori ed altrimenti vincolanti, la clausola de qua non può che essere letta, in associazione a quella indicativa dello scopo precipuo del Consorzio (cap. I patto n. 5 dell'accordo), con la quale va, in ogni caso, armonizzata; e non par dubbio che il venir meno dello scopo (v. i docc. prodotti dalla soc. Montubi), al quale erano coordinate le attività consortili e preordinati gli obblighi delle singole società, avesse travolto questi ultimi, la sopravvivenza dei quali avrebbe dato luogo ad un fenomeno, scarsamente apprezzabile dal punto di vista giuridico, di obbligazioni private di causa.

Il mantenimento del vincolo trovava, all'incontro, giustificazione in quanto collegato, unicamente,

a quella parte del rapporto consortile che le difficoltà tecniche di contabilizzazione, di revisione e di ripartizione degli oneri finanziari (v. ~~il~~ verbale N. 33) non permettevano di risolvere e che presupponevano il permanere delle situazioni soggettive (diritti ed obblighi) pertinenti; ed esso si concilia anche con l'omessa adozione della decisione di scioglimento, che era diretta, nell'intento delle parti (v. la clausola n. 23 sub cap IIIa) a suggellare la liquidazione dei conti.

Denso di interesse, ma non utile per una esatta soluzione della lite, che, come si è visto, si affida alla definizione di una più semplice quaestio facti ac iuris, si appalesa, dopo le spese osservazioni, il dibattito circa la natura giuridica dell'accordo consortile e circa gli obblighi residui da reputarsi sopravvissuti allo scioglimento, con riproduzione in sintesi dell'elaborazione prevalentemente dottrinarie e con il conforto dell'exkursus contenuto nel parere pro veritate riportato. che, peraltro, muove dal dato storico inesatto dell'avvenuta "pronunzia" di scioglimento.

In linea di fatto, non evince che sia stata contestata la collocazione, in tempo successivo al 1/10/73, della cessione della Montubi da parte dei lavori dati in appalto alla soc. Beelitel.

L'accoglimento della domanda importa la scombenza
solidale ex art. 97 C.P.C. delle società evocate nel
pagamento delle spese di giudizio nella misura di £.

5.064.300, di cui Lire 401.300 per diritti, calcolati con riferi-
mento alle tariffe vigenti all'epoca delle prestazioni e £ 4.300 per
le onorari di avvocato (criteri e tariffe di cui al D.M. 23/12/76).

Il Tribunale P.Q.M. ha pronunciato con sentenza
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis;


1) rigetta le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle
convenute;

2) in accoglimento della domanda attrice, dichiara la
insussistenza di qualunque obbligazione riaratoria,
derivante dall'accordo consortile in controversia, a
carico della S.P.A. Montaggi Tubolari Montubi ed in
favore della convenute, relativamente all'assegnazione
alla prima dei lavori concorrenti l'oleodotto SUMED;

3) condanna le convenute, in via solidale tra loro, al
la rifusione delle spese e delle competenze di lite,
a beneficio della società Montubi; nella misura di £.

5.064.300.

Milano li 30/3/1977.



Circolo Daffinest.

M. M.

Maurizio P. P.

Il Direttore di Sezione di Cancelleria